

SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

DISEGNO DI LEGGE N. 1259 DI DELEGA PER LA RIFORMA DEI CONFIDI

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI DOTT. GAETANO STELLA

Roma, 16 luglio 2014

Onorevoli Senatori,

a nome dei liberi professionisti italiani desidero, anzitutto, ringraziare il Presidente, Mauro Maria Marino, e l'Ufficio di presidenza della VI Commissione Finanze, che ci permette di esporre la nostra posizione su un disegno di legge che ha un valore strategico assolutamente fondamentale in un'ottica di rilancio della crescita del sistema economico nazionale. L'idea di disciplinare in maniera organica gli organismi di garanzia collettiva fidi potrebbe infatti determinare una maggiore funzionalità degli stessi e armonizzare l'intero sistema delle relazioni con gli Istituti bancari e con gli Organi di vigilanza.

Confprofessioni è riconosciuta quale parte sociale del settore professionale. Quale principale soggetto di rappresentanza dei professionisti in Italia, la nostra Confederazione stipula il Contratto collettivo nazionale degli studi professionali: un comparto di circa 3 milioni di operatori, tra professionisti e dipendenti, che possono beneficiare, attraverso gli strumenti della bilateralità e del credito, di uno dei sistemi di tutele più efficiente in Italia.

Sul principio della libera adesione, riunisce 19 sigle associative di settore suddivise in cinque comparti d'area:

- Economia e Lavoro (Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori contabili)
- Diritto e Giustizia (Avvocati, Notai)

- Ambiente e Territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi, Tecnici)
- Sanità e Salute (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Pediatri)
- Professionisti non organizzati in ordini e collegi professionali e artisti

Da qui discende la sensibilità e l'interesse dei professionisti e di Confprofessioni per i temi al Vostro esame.

La presenza di Confprofessioni davanti a questa Commissione rappresenta senza dubbio una novità nel panorama delle iniziative legislative volte a stimolare l'accesso al credito da parte di soggetti economici, tra cui dobbiamo annoverare anche i liberi professionisti che solo recentemente hanno potuto contare su consorzi di garanzia collettiva fidi dedicati espressamente alle loro esigenze in materia di credito.

La nostra Confederazione ha sempre sostenuto la necessità – se non proprio l'urgenza – di rappresentare al Parlamento un *vulnus* nella legge quadro dei confidi (L. 326/03) che fino a pochi anni fa precludeva la possibilità di costituire consorzi di garanzia collettiva fidi ai professionisti, limitando quindi il loro potere negoziale nei confronti degli istituti di credito che applicavano condizioni mediamente più onerose rispetto a quelle di mercato.

Il contesto economico che ha spinto Confprofessioni a intervenire in maniera così pressante presso le Istituzioni è drammaticamente noto. Tra il 2010 e il 2011 gli effetti deleteri del *credit crunch* avevano colpito duramente il sistema economico e sociale del Paese, esponendo anche il settore professionale a una crisi senza precedenti e senza adeguati strumenti di finanziamento che potessero attenuare la stretta creditizia. In quell'occasione, il Parlamento ha dato prova di grande sensibilità e di equità sociale verso un'intera categoria economica, quella delle libere professioni, con il varo del decreto sviluppo del luglio 2011.

Come noto, l'art 8 comma 12 bis del decreto legge 13 maggio 2011, convertito in legge con la L. n. 106 del 12 luglio 2011 (G.U. n. 160 del 12-11-2011), ha modificato la legge quadro sui confidi, consentendo anche ai liberi professionisti l'opportunità di partecipare o costituire propri consorzi di garanzia collettiva fidi. Si è trattato di un passaggio epocale per la categoria, rappresentando un primo passo verso la concessione di strumenti univoci per tutte le attività economiche, senza pregiudizi o discriminazioni verso i professionisti.

Una volta rimosso il vincolo normativo, Confprofessioni ha raccolto la sfida e poco tempo dopo l'entrata in vigore delle nuove norme ha dato vita a due consorzi di garanzia promossi da professionisti per i professionisti valorizzando le specificità di un settore economico caratterizzato dal lavoro intellettuale: FIDIPROF Nord con sede a Milano e FIDIPROF Centro Sud con sede a Napoli. Costituiti come società cooperativa basata sui principi della mutualità e senza fini di lucro hanno gli scopi statutari tipici degli stessi organismi delle altre categorie:

- 1) il rilascio di garanzie mutualistiche per ottenere finanziamenti per la liquidità e per gli investimenti;
- 2) la consulenza nel reperimento delle fonti finanziarie e il loro migliore utilizzo.

I due Confidi hanno superato i requisiti patrimoniali richiesti dalla Banca d'Italia e risultano iscritti nell'apposita sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del Testo unico bancario, riservata ai confidi, dell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia. Essi, unitamente a

Confprofessioni, hanno poi dato vita a Federfidiprof, federazione italiana dei consorzi di garanzia tra professionisti, per promuovere, rappresentare e rafforzare la novità.

Il fatto di avere un sistema di Confidi relativamente giovane ci permette di portare il nostro contributo ai lavori del Vs. Ufficio di Presidenza che ha all'esame il disegno di legge delega per la riforma dei confidi, evidenziando punti di forza e di debolezza che abbiamo riscontrato in questi primi anni di attività, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del sistema dei confidi in Italia: una realtà caratterizzata da un elevato numero di organismi di garanzia, frutto di un forte radicamento sul territorio e di vicinanza con imprese e banche. Elemento questo che, da un lato, incide sulla loro struttura e sul loro patrimonio, dall'altro costituisce un tratto distintivo rispetto ai sistemi di garanzia degli altri Paesi europei.

Il rafforzamento della patrimonializzazione è sicuramente un tema centrale per permettere ai confidi di poter svolgere la propria funzione di garanzia. Il sistema di garanzia fidi promosso da Confprofessioni, fino ad ora, non ha beneficiato di alcun contributo pubblico, anche per la difficoltà di accesso a risorse pubbliche statali e regionali destinate esclusivamente alle Pmi e non anche ai professionisti.

È di tutta evidenza la caduta verticale di apporti ai capitali dei confidi, per effetto del ridimensionamento dei bilanci regionali, della revisione dei ruoli delle Province, del recente provvedimento che mira a ridisegnare il ruolo delle Camere di commercio sul territorio e per lo "stallo" della misura contenuta nella legge finanziaria 2014. Le misure nel frattempo adottate a favore del Fondo Centrale di garanzia risultano fruibili solo sulla carta ma non nella realtà.

A nostro avviso, inoltre, a penalizzare l'attività dei confidi concorrono alcuni "vizi formali" che resistono in capo alle Istituzioni chiamate a contribuire al rafforzamento patrimoniale dei confidi.

Sicuramente nella dichiarata volontà della legge delega di "rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista" leggiamo l'intento positivo di facilitare tutti i confidi nell'accesso a risorse pubbliche; tuttavia ci corre l'obbligo di segnalarVi che fin dai primi passi da noi compiuti ci siamo imbattuti in una pubblicistica e in regole operative tarate su confidi di Pmi che operano da decenni e non contemplano la realtà di consorzi di garanzia nati in seguito alla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Istituzioni quali le Regioni, gli enti locali e le Camere di Commercio svolgono un'intensa attività a favore del rafforzamento patrimoniale dei confidi "storici", applicando criteri di premialità patrimoniale fondati sul presupposto di un'attività pluriennale che, in ultima analisi, discriminano i confidi più "giovani", come appunto quelli costituiti dai liberi professionisti.

Nel corso della nostra ancor breve attività, abbiamo potuto notare come tale impostazione metodologica sia diffusa anche presso gli istituti di credito, inficiando il loro rapporto con i professionisti. La valutazione del "merito di credito" tradizionalmente improntata su dati qualitativi del cliente è sempre più sostituita da criteri quantitativi che spersonalizzano il rapporto con la banca, anche a seguito di forti processi di concentrazione che hanno cambiato sensibilmente la natura delle banche del territorio.

Queste problematiche toccano direttamente i liberi professionisti non solo nella loro attività economica, ma anche nella loro azione di consulenza verso le Pmi clienti, specie nell'ambito delle professioni dell'area economica. Le condizioni del credito erogato dagli istituti sono strettamente correlate al "Rating" attribuito automaticamente al cliente, che nel caso di piccole imprese e di liberi professionisti

si colloca nelle fasce considerate più a rischio e alle quali si applicano le condizioni più onerose. E il problema si acuisce nel caso di avvio di nuove attività professionali, creando ostacoli ai giovani che intendono intraprendere una attività libero professionale.

Ci permettiamo di rappresentarVi tali circostanze, anche alla luce delle recenti disposizioni della Commissione europea, contenute nel Piano d'azione 2020 che prevede una serie di misure a sostegno delle attività professionali, tra cui l'apertura dei fondi strutturali europei ai liberi professionisti per il ciclo di programmazione 2014-2020. Uno dei pilastri su cui si fonda il piano d'azione europeo coinvolge direttamente i consorzi fidi che nel loro ruolo di intermediari finanziari saranno chiamati a veicolare i fondi della Banca europea degli investimenti e del Fondo europeo degli investimenti per controgarantire una parte del rischio di credito e favorire quindi le migliori condizioni di finanziamento al sistema professionale.

Benché alcune Regioni abbiano recepito l'importanza, anche strategica, dell'iniziativa promossa dalle Istituzioni comunitarie, molte altre non sembrano coglierne il valore nell'ambito della promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e della competitività di un sistema economico che contribuisce alla ricchezza del Paese in termini di competenza, occupazione e crescita economica.

In realtà, il dettato della Commissione europea per risultare pienamente esigibile necessita - a nostro avviso - il perfezionamento di alcuni meccanismi procedurali messi in atto dalle Istituzioni nazionali (Regioni e Stato) preposte al rafforzamento patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva per il definitivo riconoscimento dei confidi tra professionisti, quali intermediari finanziari, tra i destinatari dei fondi strutturali europei.

Venendo al testo del disegno di legge delega, ci preme sottolineare quindi una osservazione diretta al testo del provvedimento al Vs esame. Nonostante vi sia una legge puntuale che prevede i confidi tra professionisti, nel testo della legge delega proposta essi non vengono mai contemplati, quasi a ignorarne l'esistenza. Occorre, quindi, porre rimedio, aggiungendo la fattispecie "professionisti" ogni qual volta il testo richiama i destinatari dell'attività dei confidi (art 1- primo capoverso-poi lettera d) e lettera e)-).

Senza dubbio, va condiviso in premessa l'obiettivo di dare basi più solide e attuali alla scarna e datata disciplina oggi operante in tema di confidi. Solo attraverso misure che favoriscano la patrimonializzazione, semplifichino le modalità di raccolta delle risorse finanziarie e valorizzino le specificità dei settori economici sottostanti si potrà agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese ma anche – è il caso di sottolinearlo ancora una volta – dei liberi professionisti.

Il disegno di legge delega in argomento si pone, altresì, l'obiettivo di semplificare per quanto possibile la vita dei confidi stessi, riducendone i costi gestionali e razionalizzando adempimenti che oggi rappresentano inutili duplicati procedurali rispetto a quelli bancari. È il caso, per esempio, degli oneri relativi alla individuazione antiriciclaggio, gravante inspiegabilmente sia sugli istituti di credito che sui confidi.

In tema di "criteri di proporzionalità e specificità" di cui alla lett f) dell'art 1, si concorda in modo particolare sulla necessità di graduare gli oneri in capo ai confidi, rispetto alla parallela normativa rivolta agli intermediari bancari tradizionali. I confidi non sono delle "piccole banche", ma strutture con caratteristiche proprie nelle quali è possibile raggiungere l'obiettivo di disciplina in tema di erogazioni di

garanzie con modalità più leggere e diverse, anche per specificità dei destinatari.

Infine, laddove si fa riferimento all'obiettivo "rafforzamento del patrimonio" come alla lettera a) e alla lettera l) dell'art 1, occorre tener presente la realtà dei confidi avviati dopo il varo della legge 106/2011.

Teniamo presente altresì che nell'ambito delle attività di sostegno che le Casse di previdenza dei professionisti, sottoposte a doppia vigilanza ministeriale, svolgono a favore dei propri iscritti, potrebbero essere previsti interventi di natura creditizia con conferimenti di risorse, anche di modesta entità, ai patrimoni di garanzia dei confidi dei professionisti.

Qualora, quindi, gli enti pubblici stabiliscano condizioni di patrimonio minimo e/o proporzionalità al patrimonio, al numero degli aderenti e agli ammontari delle operazioni di garanzia effettuate, dovrebbero prevedere apposita deroga, pena una evidente discriminazione tra i confidi stessi, condannando i confidi ex-lege 106/2011 ad una crescita ben più difficoltosa e in aperto contrasto con le regole della concorrenza.